Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0101(COD)

26.9.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione
(COM(2025)0186 – C10-0069/2025 – 2025/0101(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Alessandro Ciriani

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione
(COM(2025)0186 – C10-0069/2025 – 2025/0101(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0186),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0069/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visto il parere della sottocommissione per i diritti dell'uomo,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne ***nelle*** circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese***; oppure*** il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.	(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne ***nei casi in cui si verifichi una delle*** circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese***, a meno che la minaccia sia limitata a una specifica area geografica e il civile possa accedere a una protezione efficace in un'altra parte del paese***; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese ***che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali e che sono pertinenti ai fini della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro***; il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento in tutti gli Stati membri, è necessario istituire un meccanismo chiaro e coordinato per determinare quando un paese candidato all'adesione all'Unione non debba più essere considerato un paese di origine sicuro. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni periodiche e obiettive delle circostanze pertinenti e, se del caso, comunicare le proprie conclusioni agli Stati membri mediante una notifica formale. Tale notifica dovrebbe essere resa pubblica e produrre effetti in modo uniforme in tutta l'Unione a partire da una data certa.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura,	(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura,

persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ***ratificato*** la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ***firmato*** la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Tuttavia,*** considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, ***è opportuno*** che tali paesi ***siano*** designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, ***si può concludere*** che tali paesi ***soddisfano i criteri per essere*** designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di designare altri paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello nazionale e l'eventuale futura designazione di altri paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione mediante future modifiche***

del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare la flessibilità dell'Unione e dei suoi Stati membri nel rispondere a circostanze mutevoli, è opportuno chiarire che l'istituzione di un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non preclude agli Stati membri la possibilità di mantenere o adottare designazioni nazionali di altri paesi terzi come sicuri, né esclude la futura inclusione di altri paesi terzi nell'elenco dell'UE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo ***41***, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.	(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo ***42***, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non si verifichi una delle circostanze seguenti:	1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che ***per tali paesi*** non si verifichi una delle circostanze seguenti:

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;	(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese***, a meno che la minaccia sia limitata a una specifica area geografica e il civile possa accedere a una protezione efficace in un'altra parte del paese***;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;	(b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese ***in questione che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali e che sono pertinenti ai fini della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro di cui all'articolo 61***;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione valuta periodicamente se una delle circostanze di cui alle lettere a), b) o c) si applica a un paese candidato all'adesione all'Unione. In tal caso invia una notifica formale agli Stati membri, specificando la data a partire dalla quale il paese interessato non è più considerato paese di origine sicuro a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento in tutti gli Stati membri e per fornire certezza giuridica, è necessario istituire un meccanismo chiaro e coordinato per determinare quando un paese candidato all'adesione all'Unione non debba più essere considerato un paese di origine sicuro o possa essere nuovamente considerato tale dopo una sospensione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione trasmette inoltre una notifica formale agli Stati membri quando conclude che le circostanze di cui alle lettere a), b) o c) non sussistono più. In tali casi, la designazione del paese come paese di origine sicuro a livello dell'Unione può essere ripristinata a decorrere dalla data indicata nella notifica.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento in tutti gli Stati membri e per fornire certezza giuridica, è necessario istituire un meccanismo chiaro e coordinato per determinare quando un paese candidato all'adesione all'Unione non debba più essere considerato un paese di origine sicuro o possa essere nuovamente considerato tale dopo una sospensione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese ***terzo*** sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese ***di origine*** sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.	Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese ***di origine*** sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese ***terzo*** sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta in esame costituisce un passaggio strategico e necessario nel percorso di rafforzamento operativo dell'Unione europea in materia di asilo e migrazione, in quanto volta a rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro, anche mediante un elenco di paesi terzi d'origine sicuri a livello dell'UE e anticipando l'applicazione di talune disposizioni del patto sulla migrazione e l'asilo, in particolare quelle contenute nel regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (regolamento sulla procedura di asilo), oggi prevista per giugno 2026.

Oltre a designare come paesi di origine sicuri a livello dell'UE i paesi che hanno ottenuto lo status di candidati all'UE, nonché un potenziale candidato all'adesione e istituire un elenco di ulteriori paesi di origine considerati sicuri a livello di Unione europea, contenuto nell'allegato II, la proposta di regolamento anticipa la possibilità di designare paesi di origine sicuri con eccezioni per determinate parti del territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, offrendo quindi maggiore flessibilità agli Stati membri a livello nazionale, e anticipa la possibilità di trattare nell'ambito di una procedura di frontiera o di una procedura accelerata le domande presentate da parte di cittadini di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni che concedono la protezione internazionale a livello dell'UE è pari o inferiore al 20 %.

In un contesto geopolitico e migratorio in rapida trasformazione, l'Unione ha intrapreso con determinazione un cambio di paradigma nella gestione dei flussi migratori, abbandonando gradualmente gli approcci inefficaci dei modelli del passato. Questo nuovo orientamento politico e normativo si fonda su una visione più strutturata, pragmatica e coerente con le pressanti esigenze di sicurezza, efficienza e solidarietà e riflette la chiara volontà di dotare l'Unione di strumenti comuni, tempestivi e giuridicamente solidi, capaci di affrontare le sfide migratorie in modo sicuro e sostenibile, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento europeo. La proposta, infatti, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, compresi il diritto d'asilo e di protezione contro il respingimento di cui agli articoli 18 e 19.

Si accoglie, pertanto, con favore la proposta della Commissione, riconoscendone il valore strategico, che consente di anticipare le disposizioni più urgenti e operative del Patto, rafforzando la capacità dell'Unione e degli Stati membri di agire già nel breve termine.

Questa accelerazione rispetto ai tempi iniziali si giustifica con la necessità di evitare che l'Unione e gli Stati membri restino privi di strumenti adeguati fino al giugno 2026, in un contesto in cui la pressione migratoria e le sfide connesse ai rimpatri, alla gestione delle frontiere e alla gestione delle domande di protezione internazionale richiedono risposte rapide ed efficaci. Ed è in questo quadro che si colloca la presente proposta di regolamento, che mira a consolidare l'applicazione pratica del concetto di "paese di origine sicuro", inteso come strumento chiave per facilitare e accelerare l'esame delle domande probabilmente infondate e per garantire una gestione più efficiente e credibile del sistema europeo di asilo.

In tale contesto, si ritiene fondamentale procedere speditamente con l'esame e l'approvazione della proposta, evitando ritardi che ne comprometterebbero l'efficacia.

Come anticipato, la proposta designa i paesi candidati e un potenziale candidato (Kosovo) all'adesione all'UE, nonché altri sei paesi, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Ai sensi del regolamento sulla procedura di asilo, se un richiedente protezione internazionale proviene da un paese di origine sicuro, l'esame della sua domanda è accelerato e completato entro un termine massimo di tre mesi. Inoltre, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare la domanda con procedura di frontiera.

In merito alle designazioni, si condivide, pertanto, la scelta della Commissione di includere tra i paesi di origine sicuri quelli che hanno ottenuto lo status di candidati o potenziale candidato all'adesione all'Unione europea. Riteniamo che tale scelta sia corretta e coerente con il quadro giuridico vigente, in quanto non si basa solo su una presunzione automatica, bensì anche su un'analisi tecnica e multilivello condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo (EUAA). Tale analisi ha valutato in modo approfondito la situazione giuridica, istituzionale e dei diritti fondamentali in ciascun paese, indipendentemente dal suo percorso di adesione.

I criteri applicati sono quelli stabiliti dal Regolamento Qualifiche (UE 2024/1347) e dallo stesso regolamento sulla procedura di asilo, ed includono la verifica dell'assenza di persecuzioni sistemiche, di danni gravi e di violazioni strutturali dei diritti umani. La designazione si fonda, pertanto, su parametri oggettivi, verificabili e armonizzati a livello dell'Unione, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei principi fondamentali dell'ordinamento europeo.

Al tempo stesso, la proposta tiene conto della possibilità che possano emergere alcune criticità e per questo motivo è previsto un meccanismo di revisione dinamica dell'elenco, che consente di sospendere o reintegrare tale designazione in base all'evoluzione della situazione.
Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento in tutti gli Stati membri e maggiore certezza del diritto, si ritiene, tuttavia, opportuno introdurre alcune modifiche al testo, sia per meglio circostanziare le condizioni che giustificano la sospensione, che per istituire un meccanismo chiaro e coordinato per determinare quando un paese candidato all'adesione all'Unione non possa più essere considerato un paese di origine sicuro, ovvero possa essere reintegrato dopo una sospensione. Si ritiene, quindi, che la Commissione debba effettuare valutazioni regolari e oggettive delle circostanze rilevanti e comunicare formalmente agli Stati membri l'esito di tali valutazioni. Tale notifica dovrebbe essere resa pubblica e produrre effetti in modo uniforme in tutta l'Unione a partire da una data certa.

Si condivide, inoltre, la designazione dei paesi elencati nell'allegato, poiché essa rappresenta un passo concreto e necessario verso la costruzione di un sistema europeo di asilo realmente comune, coerente e funzionale. Si sottolinea, ancora una volta, come ogni designazione si fondi su un'analisi tecnica approfondita condotta dall'EUAA, basata su fonti qualificate e criteri oggettivi definiti nei regolamenti europei, trasparente ed accessibile, in quanto messa a disposizione dei Deputati in base alle regole vigenti e con possibilità di accesso alle fonti.
I paesi inclusi sono stati valutati in base alla loro capacità di garantire, in modo strutturale, l'assenza di persecuzioni e danni gravi, nonché l'esistenza di meccanismi di tutela giuridica e istituzionale. La presunzione di sicurezza resta comunque superabile per il singolo individuo, nel rispetto del principio di valutazione individuale e del diritto a un ricorso effettivo.

Va, infatti, sottolineato come la designazione come "paese di origine sicuro" lasci pieno spazio alla valutazione individuale delle domande e al diritto di ogni richiedente di dimostrare la propria vulnerabilità o rischio personale, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa europea. In altre parole, la proposta non elimina il principio di valutazione individualizzata, ma lo integra in un sistema più efficiente, che riduce il rischio di abusi, consentendo di concentrare le risorse sui casi più complessi e vulnerabili, oggi paradossalmente penalizzati. L'applicazione di procedure accelerate non equivale a una negazione del diritto d'asilo, bensì a una razionalizzazione del sistema, che soffre oggi di sovraccarichi e lentezze strutturali.

Peraltro, si sottolinea come la Commissione europea abbia richiesto all'EUAA di concentrare l'analisi su un numero limitato di paesi, selezionati sulla base di criteri oggettivi, tra cui un tasso di riconoscimento inferiore al 5 %. Questo approccio ha consentito di definire una short list operativa, utile per avviare il processo in tempi rapidi. Tuttavia, si ravvisa che tale elenco non esaurisce il potenziale applicativo del concetto di paese di origine sicuro.
Esso costituisce una base di partenza, che potrà essere modificata ed ampliata, anche alla luce di altri elementi, incluse le designazioni già presenti nelle liste nazionali di numerosi Stati membri.

In conclusione, la proposta si inserisce pienamente nella visione strategica della riforma del sistema europeo di asilo, che mira a superare le inefficienze del passato e a costruire un modello basato su regole chiare, cooperazione tra Stati membri, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. L'adozione anticipata dell'elenco dei paesi di origine sicuri, insieme agli altri elementi della proposta, rappresenta non solo un passo concreto verso un sistema più credibile ed efficiente, ma anche un segnale politico forte: l'Unione è pronta ad agire, per affrontare le sfide migratorie con rigore, umanità, efficacia e lungimiranza.

Sostenere questa proposta significa scegliere un'Europa più coerente con i suoi valori, sicura e giusta. Significa dotarsi di soluzioni operative che rafforzino la fiducia dei cittadini e la cooperazione tra Stati membri.